



COMUNE DI RONCO SCRIVIA
Provincia di Genova

Convenzione fra i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia per la gestione in forma associata delle funzioni subdelegate in materia di paesaggio in attribuzione al Comune di Ronco Scrivia quale ente capofila

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE
FUNZIONI IN MATERIA DI PAESAGGIO**

Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 19.04.2011

ARTICOLO 1. FINALITÀ

1. Il presente Regolamento norma l'esercizio in forma associata da parte dei Comuni indicati in epigrafe, delle funzioni amministrative comunali delegate in materia di paesaggio, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n.42, alla L.R. 21/08/1991 n. 20 e alla L.R. 05/06/2009 n. 22.

ARTICOLO 2. COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – ISTITUZIONE

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.1, è istituito l'Ufficio Associato del Territorio – Commissione del Paesaggio presso il Comune di Ronco Scrivia nonché, conformemente a quanto prescritto dagli artt.146, comma 6, e 148 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, è istituita la Commissione Locale per il Paesaggio (*di seguito denominata semplicemente "Commissione"*) ai sensi dell'art. 2 della L.R. 22/2009.

2. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo delle Amministrazioni comunali aderenti alla gestione associata che esprime pareri obbligatori, ai sensi della suddetta normativa, per la gestione delle funzioni subdelegate in materia di paesaggio.

ARTICOLO 3 . COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da tre o da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con deliberazione della Giunta Comunale di Ronco Scrivia, Comune designato quale ente capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti alla forma associativa.

2. La Commissione per il Paesaggio è composta, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 22/2009, da membri scelti dal Comune tra gli iscritti all'Albo Regionale degli esperti in materia di bellezze naturali, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 20/1991 e s.m.i., ovvero tra soggetti dotati di documentata, qualificata professionalità o specializzazione nella materia del paesaggio.

3. La nomina dei componenti la Commissione avviene di norma previa valutazione comparativa delle candidature che perverranno a seguito di avviso pubblicato preventivamente per almeno quindici giorni all'Albo Pretorio e sul Sito Internet istituzionale del Comune capofila, ferma restando la facoltà di adottare qualsiasi altra forma di pubblicità ritenuta utile. I candidati devono presentare, unitamente alla domanda di partecipazione, un dettagliato curriculum professionale ed in particolare devono possedere e documentare un'esperienza tecnico-scientifica almeno triennale nelle specifiche materie.

4. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei Comuni che hanno formalizzato apposito provvedimento di delega per la costituzione in forma associata della stessa.

5. La Commissione opera, di norma, presso la sede del Comune capofila ove viene costituito l'Ufficio Associato.

ARTICOLO 4. EFFICACIA E DURATA IN CARICA DEI COMMISSARI

1. La Commissione si intende costituita ed efficace a tutti gli effetti del presente Regolamento con la data di esecutività a norma di legge della deliberazione di cui all'art. 3.
2. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di cui al comma 1 e possono essere rinominati una volta sola. Scaduto tale termine le loro funzioni si intendono prorogate di diritto fino alla nomina della nuovi componenti e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza medesima.

ARTICOLO 5. INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI

1. Non possono essere componenti della Commissione:
 - a) gli amministratori e i dipendenti dei Comuni;
 - b) i soggetti, siano essi dipendenti o incaricati esterni dei Comuni, facenti parte a qualunque titolo dei relativi Sportello Unico per l'Edilizia, Servizio competente in materia urbanistico - edilizia e Commissione Edilizia;
 - c) il titolare o l'amministratore con poteri di rappresentanza, direzione o coordinamento oppure il dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo dei soggetti, di cui al vigente art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, dei quali facciano parte con tali qualità anche le persone indicate alla lett. b) ;
 - d) i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti, amministrazioni, organi o istituti, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
 - e) contemporaneamente i coniugi, i parenti o affini fino al quarto grado, l'adottante e l'adottato;
 - f) i soggetti che nei riguardi degli amministratori comunitari e comunali o dei dipendenti di cui alla lett. b), risultino coniuge, parente o affine fino al quarto grado, adottante o adottato ;
 - g) i soggetti che hanno interessi connessi a ricorsi contro i Comuni ;
 - h) i soggetti che hanno processi in corso o liti pendenti di qualsiasi natura con i Comuni.

ARTICOLO 6. DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI

1. Determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione:
 - a) le incompatibilità di cui all'art. 5, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina; ciascun componente è tenuto a comunicare immediatamente al Presidente della Commissione e al Responsabile dell'Ufficio Associato le eventuali predette incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni;
 - b) l'assenza senza valido giustificato motivo da più di tre riunioni consecutive della Commissione, ovvero ad oltre la metà delle sedute nell'arco di un anno; il giustificato motivo si intende valido solo se reso per iscritto al Presidente della Commissione e al

Responsabile dell'Ufficio Associato e pervenuto al Protocollo del Comune capofila entro il termine perentorio di tre giorni dall'assenza;

- c) il comportamento negligente o inadempiente rispetto alle disposizioni del presente Regolamento o delle leggi vigenti, tale da pregiudicare i compiti, i lavori o il funzionamento della Commissione in ordine alla corretta e utile espressione dei pareri di competenza nei termini, nelle forme e nei contenuti di legge oppure da compromettere comunque il mantenimento in capo ai Comuni delle funzioni paesaggistiche subdelegate oggetto del presente Regolamento;
- d) il verificarsi durante le riunioni delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art.7 in modo reiterato o comunque tali da determinare le circostanze pregiudizievoli o compromettenti di cui alla lett.c) ;
- e) le dimissioni dalla carica, da comunicare al Sindaco del Comune capofila, al Presidente della Commissione e al Responsabile dell'Ufficio Associato;
- f) l'eventuale revoca al Comune di Ronco Scrivia da parte dei Comuni delle funzioni paesaggistiche subdelegate oggetto del presente Regolamento.

2. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, accertate dal Responsabile dell'Ufficio Associato che provvede contestualmente, se non già a loro conoscenza, a darne comunicazione al Sindaco del Comune capofila e al Presidente della Commissione, la decadenza opera automaticamente in via transitoria ed è confermata o meno con pronunciamento mediante deliberazione della Giunta del Comune di Ronco Scrivia non oltre 45 giorni dal suo accertamento. Entro lo stesso termine, salvo tempo maggiore per motivata necessità, la Giunta Comunale, del Comune capofila, provvede ai sensi dell'art. 3, per quanto dovuto o ritenuto necessario, a nominare il nuovo componente, il quale rimarrà in carica per il restante periodo di durata del componente sostituito per effetto della pronuncia di conferma della decadenza.

ARTICOLO 7. CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMMISSARI

1. Sussiste interesse all'argomento e comporta l'obbligo di astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula e menzionando l'osservanza di tale prescrizione nel parere, quando il componente della Commissione:

- a) partecipi alla progettazione, direzione o collaudo, anche parziale, dell'intervento, intendendosi ciò anche la situazione di far parte di soggetti, di cui al vigente art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D.Lgs. 12/04/2006 n.163, incaricati delle predette prestazioni professionali, in qualità di titolare o amministratore con poteri di rappresentanza, direzione o coordinamento oppure come dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo;
- b) partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di autorizzazione o di accertamento della compatibilità e/o conformità paesaggistica o comunque all'istanza del titolo legittimante l'intervento edilizio che comporta il preventivo parere obbligatorio della Commissione;

- c) sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
- d) appalti la realizzazione dell'opera;
- e) sia coniuge, parente od affine fino al quarto grado, adottante o adottato del richiedente, del progettista, del direttore o collaudatore dell'intervento e comunque delle persone di cui alla lett. a).

ARTICOLO 8. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge con scrutinio segreto, il Presidente a maggioranza dei Commissari presenti. In caso di assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario anagraficamente maggiore d'età.
2. La Commissione si riunisce secondo le necessità rappresentate dal Responsabile dell'Ufficio Associato di cui all'art. 10 .
3. La seduta è convocata dal Responsabile dell'Ufficio Associato ovvero dal responsabile del procedimento. La comunicazione della convocazione contiene il giorno, l'ora e il luogo della riunione, che di norma dovrà essere la sede del Comune capofila, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione dei singoli argomenti da trattare. I progetti degli interventi devono essere iscritti all'ordine del giorno e valutati secondo l'ordine cronologico di presentazione al Protocollo del Comune di Ronco Scrivia, salva assegnata la priorità per i progetti di lavori pubblici o di opere dichiarate di pubblica utilità ai sensi della vigente normativa. La convocazione deve pervenire ai componenti della Commissione almeno cinque giorni prima della seduta anche a mezzo telefax o posta elettronica; tale termine può essere ridotto a tre giorni in caso d'urgenza in base alla valutazione del responsabile del procedimento. Il Responsabile dell'Ufficio Associato mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.
4. Le adunanze della Commissione non sono pubbliche.
5. Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate dal Responsabile del l'Ufficio Associato di cui all'art.10 .
6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.
7. I pareri e le determinazioni della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente della Commissione.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in ordine alle risultanze della relazione istruttoria, in modo che siano chiare, circostanziate ed esaustive le valutazioni effettuate.
9. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso siano richieste eventuali integrazioni e/o necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini di legge.

10. Il Segretario della Commissione assiste alla seduta, senza diritto di voto, e interviene o relaziona, in ordine alla pratica da lui istruita nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio di cui al comma 6. Il Segretario medesimo provvede alla redazione, per ogni pratica o argomento trattato, dei verbali delle adunanze nonché alla loro raccolta in un registro da conservare mediante archiviazione.

11. Il verbale deve riportare in particolare;

- a) il luogo e la data della riunione ;
- b) l'indicazione dei presenti;
- c) il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato;
- d) il parere motivato, espresso ai sensi del comma 9 o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori;
- e) l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto, nonché le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta ;
- f) l'eventuale appurata circostanza di conflitto di interessi e l'avvenuta osservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 7 ;
- g) la dichiarazione sostitutiva ai sensi del vigente D.P.R. 28/12/2000 n. 445, mediante la sottoscrizione di cui al comma 13, dei membri partecipanti ai lavori della Commissione con la quale si attesta l'assenza dei casi di incompatibilità o di conflitto di interesse di cui agli artt. 5 e 7.

12. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione e dai membri componenti che hanno partecipato alla seduta.

13. Qualora la Commissione esprima parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali che comportino la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del procedimento verificare il rispetto di tali prescrizioni, dando corso al rilascio del provvedimento finale senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione.

14. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo il diritto ad un rimborso delle spese di viaggio per i commissari non residenti nei comuni aderenti alla gestione associata. Il predetto rimborso da considerarsi forfettario verrà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale di Ronco Scrivia, sentita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti alla forma associativa.

ARTICOLO 9. ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri previsti dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti o che potranno intervenire.

2. Spetta in particolare alla Commissione esprimere pareri obbligatori in relazione ai procedimenti:

- a) di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata;
- b) di rilascio di pareri su istanze di condono edilizio o di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42;

- c) di rilascio di pareri nell'ambito dell'iter di formazione di strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi in ambiti o su immobili soggetti a vincoli paesaggistici;
- d) di assunzione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 150 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42;
- e) di irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 167 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.

3. Nell'esprimere i pareri di cui ai precedenti commi la Commissione giudica la compatibilità e conformità paesaggistica richieste dalle vigenti disposizioni di legge e dei rispettivi provvedimenti collegati o attuativi nonché dal presente Regolamento, valutando i contenuti e gli aspetti utili, quali l'impatto estetico-visuale dell'intervento, il rapporto con il contesto, la qualità progettuale e, comunque, prestando particolare attenzione alla coerenza dell'atto di programmazione o pianificazione, del progetto o dell'intervento sottoposti a esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione ha in particolare la facoltà di:

- a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
- c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto o per eventuali chiarimenti sull'intervento contemplato, nonché i Funzionari degli altri comuni associati che per quanto di competenza possono fornire informazioni o documentazioni utili alla formulazione dei pareri;
- d) attivare canali di consultazione e confronto con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

ARTICOLO 10. UFFICIO COMPETENTE E ITER DEI PROCEDIMENTI

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento è istituito l'Ufficio Associato del Territorio – Commissione del Paesaggio presso il Comune di Ronco Scrivia, e di conseguenza con deliberazione della Giunta Comunale viene individuato il Responsabile ai fini dello svolgimento delle attribuzioni gestionali di cui al vigente art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

2. La domanda di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., in marca da bollo e sottoscritta dal richiedente, deve essere rivolta all'Ufficio Associato del Territorio – Commissione del Paesaggio presso il Comune di Ronco Scrivia e redatta sui modelli tipo predisposti dal medesimo Ufficio Urbanistica reperibili sui siti istituzionali del Comune di Ronco Scrivia e degli altri enti associati. La documentazione da allegare alla predetta istanza è quella prevista dalla vigente normativa in materia e come indicata nel modello tipo approvato.

3. L'istanza di autorizzazione paesaggistica può riguardare il procedimento ordinario disciplinato dall'art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. o il procedimento in forma semplificata per interventi di minore entità come indicati e disciplinati dal D.P.R. 09.07.2010 n. 139.

4. Per quanto concerne l'iter dei procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento, il Responsabile competente di cui al comma 1 provvede, ai sensi del vigente art. 5 della L. 07/08/1990 n. 241, ad assegnare a se stesso o eventualmente ad altro personale assegnato al proprio Ufficio, la responsabilità del procedimento ai fini dell'istruttoria delle pratiche, tenuto conto che di quanto prescritto dall'art. 146, comma 6, del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e dall'art. 3 della L.R. 22/2009, contestualmente comunica al richiedente il nominativo dello stesso.
5. L'ufficio competente valuta la completezza della documentazione prodotta ed in caso contrario provvede alla richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni ai fini dell'istruttoria paesaggistica nei modi e nei termini di cui all'art. 146, comma 7, del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42. La predetta richiesta determina la sospensione dei termini (40 giorni) che riprendono a decorrere per intero alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.
6. Il responsabile del procedimento, verificate la completezza della documentazione prodotta e la conformità con i provvedimenti di tutela e con il piano paesistico, redige un relazione tecnico-illustrativa ed acquisisce il parere obbligatorio della Commissione del Paesaggio nei termini di cui all'art. 146, comma 7, del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42.
7. Il responsabile del procedimento trasmette alla Soprintendenza la documentazione presentata dall'interessato, la relazione tecnico-illustrativa ed il verbale verbali della adunanza della Commissione del Paesaggio contenente il parere obbligatorio, dando contestualmente comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi della vigente normativa.
8. L'Ufficio Associato è anche competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei modi e nei termini di cui all'art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 (autorizzazione paesaggistica ordinaria) e dell'art. 4 del D.P.R. 09.07.2010 n. 139 (autorizzazione paesaggistica semplificata).
9. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui agli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42, in marca da bollo e sottoscritta dal richiedente, deve essere rivolta all'Ufficio Associato del Territorio – Commissione del Paesaggio presso il Comune di Ronco Scrivia e redatta sul modello tipo predisposto dall'Ufficio Associato reperibile sui siti istituzionali del Comune di Ronco Scrivia e degli altri enti associati. La documentazione da allegare alla predetta istanza è quella prevista dalla vigente normativa in materia e come indicata nel modello tipo approvato.
10. A corredo della domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui agli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42, il richiedente è tenuto, altresì, a presentare perizia di stima asseverata a firma di tecnico abilitato, a titolo di proposta di quantificazione del danno arrecato e del profitto conseguito, la quale sarà fatta propria dal Responsabile dell'Ufficio, se dallo stesso ritenuta congrua, ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167, comma 5, del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42. L'efficacia dell'atto che pronuncia il suddetto accertamento della compatibilità paesaggistica, è subordinata al pagamento da parte del trasgressore in favore del Comune competente per territorio, entro novanta giorni dalla notifica, della sanzione pecuniaria di cui sopra nella misura comunque determinata e ivi indicata.

ARTICOLO 11. NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e norme collegate o attuative che disciplinano la materia.
2. Con l'approvazione del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme o provvedimenti del Comune capofila precedentemente adottati in materia che risultano in contrasto o non compatibili con esso.
3. Le disposizioni aventi forza di legge eventualmente sopravvenute e in contrasto o non compatibili con quelle del presente Regolamento, aggiornano automaticamente le norme non conformi fino al loro adeguamento .
4. La Giunta Comunale e il Responsabile dell'Ufficio Associato, ciascuno per quanto di competenza, adottano i provvedimenti previsti dal presente Regolamento nonché quelli attuativi di legge o ritenuti necessari, anche al fine di conseguire una maggiore semplificazione, efficacia, celerità ed economia dei procedimenti amministrativi ivi contemplati .
5. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione e adozione .